

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SEMPLIFICAZIONE

II. CONFERENZA DEI SERVIZI - Tipi di conferenze e conseguenze

UNIONCAMERE VERONA – 15 ottobre 2018

avv. Gianna Di Danieli

NATURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

CONFERENZA DI SERVIZI – MODULO ORGANIZZATORIO

Corte Cost. n.179/2012

- «La conferenza di servizi costituisce un **modulo procedimentale organizzativo** suscettibile di produrre un'**accelerazione dei tempi** procedurali e, nel contempo, un **esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti**. Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nullaosta, richiesti da un **procedimento pluristrutturale** specificamente conformato dalla legge, **senza** che ciò comporti alcuna **modificazione o sottrazione delle competenze**, posto che ciascun rappresentante partecipante alla conferenza imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore.»

NATURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- La Conferenza dei servizi è un **modulo organizzatorio di semplificazione** perché accelera i tempi e consente un esame congiunto degli interessi pubblici in gioco senza modificazione o sottrazione di competenze alcuna (Corte Cost. n. 179/2012)
- La Conferenza dei servizi è un vero e proprio **procedimento amministrativo**, produttivo di atti e provvedimenti formali e motivati (**≠ SCIA**);
- Essa impegna **TUTTE** le amministrazioni coinvolte, sia che siano formalmente intervenute, istruite e preparate, sia che siano intervenute in modo superficiale, sia che non siano intervenute o siano rimaste inerti;
- L'**esito** della Conferenza dei servizi è un **provvedimento amministrativo** (Conferenza dei servizi **decisoria**), ovvero un mero atto con natura di parere (Conferenza dei servizi istruttoria e preliminare).

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

TITOLO I° DELLA L. 241/1990 «Disciplina generale della conferenza di servizi»

ART.	TITOLO
• 14	<i>“Conferenze di servizi”</i>
• 14-bis	<i>“Conferenza semplificata”</i>
• 14-ter	<i>“Conferenza simultanea”</i>
• 14-quater	<i>“Decisione della conferenza di servizi”</i>
• 14-quinquies	<i>“Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”</i>

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

Titolo II “Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi”

coordina la conferenza di servizi con le discipline settoriali:

- in materia di edilizia (art. 20 T.U. edilizia – c.s. sempre obbligatoria)
- sportello unico per le attività produttive (SUAP) – c.s. sempre obbligatoria
- autorizzazione unica ambientale (AUA) – c.s. sempre obbligatoria
- valutazione di impatto ambientale (VIA) – c.s. decisoria, sempre obbligatoria
- autorizzazione paesaggistica – se deve essere acquisita, l'amministrazione procedente trasmette la comunicazione di indizione sia alla p.a. competente al rilascio dell'autorizzazione (se diversa dalla procedente), sia al Soprintendente che deve esprimere il parere previsto (art. 6 d.lgs. 127 del 2016).

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

Novità:

- differenziazione dei lavori della conferenza secondo il principio di proporzionalità: prevista la conferenza semplificata senza la presenza fisica dei partecipanti per tutti i procedimenti, esclusi quelli più complessi per i quali è prevista la conferenza simultanea con presenza fisica (anche in modalità telematica) delle p.a. interessate;
- le amministrazioni (anche quelle statali), partecipano con un rappresentante unico;
- tempi certi: ogni tipo di conferenza di servizi ha una durata certa, con limiti temporali per le integrazioni documentali;
- conclusioni espresse con chiarezza e in modo inequivoco. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si siano espresse (assenso implicito);
- introduzione del potere di autotutela.

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

Premessa

quando nel procedimento è necessario acquisire **assensi di più p.a.**

A. se le p.a. coinvolte sono solo due [**co-decisione**] non si convoca la conferenza di servizi

trova applicazione l'art. 17 bis della l. 241/1990 - silenzio assenso tra p.a.

B. quando sia necessario acquisire assensi, pareri, concerti, nulla osta di più di due amministrazioni deve essere convocata la conferenza di servizi

trovano applicazione gli artt. 14 e ss. l. 241/1990 – conferenza di servizi

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

... **Ma:**

A.l'art. 17 bis della l. 241/1990 - silenzio assenso tra p.a.

- trova applicazione solo nel caso di co-decisione
- trova applicazione solo tra P.A.:
- non trova applicazione nei procedimenti su istanza di parte, compreso il SUAP

es. autorizzazione paesaggistica: Comune o Regione inviano schema di provvedimento per il parere vincolante alla Soprintendenza ex art. 146, comma 5 d.lgs. 42/2004

Consiglio di stato - commissione speciale - 13 luglio 2016 parere n.1640 sul silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche art.17 bis

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

A seconda della **fase** procedimentale e dello **scopo** per cui viene utilizzata abbiamo le seguenti

• **Tipologie:**

- a. Conferenza dei servizi **preliminare**: si svolge prima del procedimento
- b. Conferenza dei servizi **istruttoria**: si svolge nella fase istruttoria
- c. Conferenza dei servizi **decisoria**: si svolge nella fase decisoria
- d.+ Conferenza di servizi in materia di **VIA**: si svolge nei relativi procedimenti di VIA

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

- **Tipologie:**
- Conferenza dei servizi preliminare, Conferenza dei servizi istruttoria, Conferenza dei servizi decisoria (+ Conferenza di servizi in materia di VIA)
- **Modalità:**
- Conferenza dei servizi **asincrona semplificata**; Conferenza dei servizi **simultanea/sincrona**.
- La modalità incide sulla tipologia: **una conferenza dei servizi «asincrona» non è una riunione contestuale** di più soggetti/enti/uffici, **ma è una procedura** – più o meno telematica - per acquisire i pareri o le presunzioni (silenzio assenso) con cui arrivare al provvedimento finale.

TIPI DI CONFERENZE E CONSEGUENZE

- **Nel testo originario della l. 241/’90** la Conferenza dei servizi era concepita come una **riunione**, cioè un momento di incontro fisico e contestuale dei diversi enti portatori di interessi pubblici coinvolti in un unico progetto di iniziativa pubblica o privata.
- Lo scopo era quello di trovare un bilanciamento fra le diverse esigenze, relativamente a progetti complessi e rilevanti, conformando i differenti profili di interesse pubblico per giungere ad una **soluzione concordata** superando gli scogli
- Garanzia (e limite) della Conferenza dei servizi nella sua impostazione originaria era la necessaria «unanimità» della decisione: si discuteva fino a che non si trovava un punto di unanime votazione (che raramente veniva trovato)
- **Oggi** la conferenza di servizi **come regola generale NON è una riunione**: conferenza di servizi semplificata asincrona

LA C.S. PRELIMINARE: A COSA SERVE?

- La **Conferenza dei servizi preliminare**
- Serve a verificare «prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo» a quali condizioni sarà possibile acquisire «i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati» di competenza delle varie amministrazioni coinvolte
- è facoltativa e precede quella decisoria (art. 14, comma 3)
- Può essere convocata su «motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità»,

LA C.S. PRELIMINARE: A COSA SERVE?

- La Conferenza dei servizi preliminare è quella statisticamente più rara e di impatto economico/ambientale più rilevante.
- Viene chiesta da un privato che voglia attuare un investimento importante e che voglia «sondare» l'orientamento delle diverse P.A. coinvolte, spesso molteplici e «contrapposte» (sviluppo economico/tutela ambientale).
- Il privato ne chiede l'avvio e ne sostiene le spese
- Il privato propone un progetto di massima, chiedendo indicazioni su come svilupparlo per ottenerne l'approvazione quando sarà presentato.

LA C.S. PRELIMINARE: SEGUE

- Le iniziative per cui il privato può chiedere l'indizione della Conferenza dei servizi preliminare sono:
- **insediamenti produttivi di beni e servizi**
- **progetti di particolare complessità;**
- Il privato chiede motivatamente l'indizione della Conferenza dei servizi preliminare, ma la P.A. procedente non è tenuta a dar seguito: «*può*» indire (art. 14, comma 3) ma non deve, in quanto dipende:
 - 1) dalla motivazione del privato;
 - 2) dalla definizione dello studio di fattibilità

LA C.S. PRELIMINARE: SEGUE

- Anche il **Codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
- - **art. 27** prevede che:
- nelle procedure per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico la c.s. preliminare si esprime sul *progetto di fattibilità tecnica ed economica* (che ha sostituito quello preliminare), al fine di indicare le condizioni alle quali sarà approvabile quello definitivo (in particolare sulla localizzazione o tracciato dell'opera e sul progetto di risoluzione delle interferenze (comma 3))
- - **art. 20** prevede che:
- nel caso di opera pubblica realizzata a spese del privato, prima della stipula della convenzione che regola i rapporti, valuta in sede di conferenza di servizi preliminare, la rispondenza del progetto di fattibilità e delle opere previste, che siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche

LA C.S. PRELIMINARE: PROCEDURA

- Ove la P.A. procedente rilevi che lo studio di fattibilità e le ragioni del privato siano meritevoli di approfondimento, indice la Conferenza dei servizi preliminare entro i 5 giorni lavorativi dalla sua richiesta = vuol dire che ha 5 gg lavorativi per valutare l'apprezzabilità della richiesta.
- Una volta avviata la Conferenza dei servizi preliminare segue la procedura (modalità) della Conferenza dei servizi decisoria **semplificata asincrona** (*infra*) con abbreviazioni dei termini fino alla metà dei 45 giorni previsti.
- Quando tutte le P.A. coinvolte hanno dato il loro parere entro i termini di legge (o si presumono consenzienti), entro 5 gg la P.A. procedente le comunica all'interessato.
- Le amministrazioni si esprimono sulla base della documentazione prodotta dal privato interessato

LA C.S. PRELIMINARE: EFFETTI

- Quando si è svolta la Conferenza dei servizi preliminare e il privato accoglie nel suo progetto tutti i pareri e le indicazioni ricevute in quella sede, la domanda di permesso definitivo ha una corsia preferenziale.
- Il progetto definitivo, entro 5 gg dalla sua presentazione, viene discusso in Conferenza dei servizi decisoria simultanea (*infra*) e **le P.A. intervenute non possono discostarsi** dal parere reso in sede di Conferenza dei servizi preliminare, salvo che il progetto non presenti «significativi» cambiamenti, ovvero in ragione delle osservazioni proposte dai soggetti intervenuti successivamente (p. es. comitati o associazioni).
- Se l'opera in progetto è soggetta a VIA, viene seguita la procedura regionale di cui all'art. 27 bis TU ambiente (d.lgs. n. 152/06)

LA C.S. PRELIMINARE: SEGUE

Per queste ragioni è stato riconosciuto che:

- **l'atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare è impugnabile** – le acquisizioni (pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell'intervento proposto) si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o di diritto)

(TAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 185 dell'8 marzo 2018)

LA C.S. ISTRUTTORIA: A CHE SERVE?

- La Conferenza dei servizi istruttoria è la prima devianza dal modello originario: ci si riunisce non per decidere, ma per valutare gli interessi coinvolti in un progetto che richieda l'intervento di più amministrazioni.
- Non serve a concertare il contenuto di un provvedimento come avviene con la conferenza decisoria
- Serve solo a **porre in rilievo le esigenze e gli interessi di ciascuna amministrazione** coinvolta già nella fase istruttoria
- In altri termini serve a «**far venire i nodi al pettine**» subito

LA C.S. ISTRUTTORIA: A CHE SERVE?

- E' **facoltativa**: può (non deve) essere indetta dalla P.A. procedente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta di altra P.A. coinvolta, oppure del privato. La decisione di indire la c.s. istruttoria rientra nel potere discrezionale della p.a. (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 5123/2012).
- La conferenza **si ferma all'istruttoria**, impregiudicato il potere della P.A. procedente di determinarsi, ma con l'avvertenza che il responsabile non può discostarsi dalle risultanze istruttorie (art. 3, comma I, art. 6, comma I, lett. e l. 241/90).

LA C.S. ISTRUTTORIA: PROCEDURA

- La Conferenza dei servizi istruttoria si svolge con **modalità di cui all'art. 14 bis (semplificata asincrona) ovvero con modalità diverse**: essendo facoltativa l'indizione, è lasciata alla discrezionalità della P.A. procedente anche la scelta dei tempi di definizione e dei ritmi (termini intermedi) da imprimere alla Conferenza dei servizi
- La discrezionalità non può tuttavia derogare ai caratteri fondamentali della Conferenza dei servizi:
 - Intervengono tutte le P.A. che sarebbero competenti ad intervenire se fosse seguita la procedura ordinaria per il provvedimento amministrativo;
 - Voto a maggioranza sugli interessi prevalenti;
 - Diritto di partecipazione a tutti coloro che potrebbero intervenire nel procedimento ordinario.

LA C. S. DECISORIA: A CHE SERVE?

- La conferenza dei servizi decisoria serve all'amministrazione procedente per emettere una **decisione «pluristrutturata»**
- cioè serve ad assumere una decisione che sostituisca ed inglobi tutte le determinazioni delle differenti amministrazioni che è necessario acquisire nel procedimento
- L'esame congiunto (e, tendenzialmente, contestuale) degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento o in procedimenti connessi facilita l'emergere di difficoltà o possibili punti di fragilità in un provvedimento che deve essere adottato.

LA C.S. DECISORIA: NATURA

- La Conferenza dei servizi decisoria è il **paradigma**, il modello su cui si costruiscono per differenza tutte le altre forme di Conferenza dei servizi
- È l'evoluzione della versione originaria, intesa come esame contestuale, unico e ad esito univoco di plurimi interessi pubblici coinvolti in una domanda del privato (o in una procedura d'ufficio).
- La Conferenza dei servizi decisoria è **obbligatoria: «deve»** essere convocata quando l'esito positivo della procedura richiede **più di una valutazione**, permesso, nulla osta etc. comunque denominato.
- La Conferenza dei servizi decisoria **«deve»** essere convocata dalla P.A. procedente o da un'altra P.A. quando la positiva risposta al privato richieda **intervento di più P.A. compresi gestori di beni o servizi pubblici**

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ

- La c.s. decisoria può svolgersi in forma ordinaria o in forma semplificata.
- La **forma semplificata** è la **regola generale**: si chiama «**asincrona**» perché non è simultanea, non è contestuale, cioè non è una riunione fisica dei delegati delle P.A., ma nemmeno una riunione telematica, perché ciascuna p.a. «partecipa» in momenti diversi salvo il dovere di rispettare gli eventuali termini intermedi e, comunque, il termine finale.
- Nella conferenza di servizi asincrona la rinuncia al simultaneo e contestuale esame in confronto personale fra le parti **NON** agevola l'individuazione di una soluzione condivisa

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ

- Istanze, documentazione e atti di assenso sono inviati per **via telematica** con le modalità previste dall'art. 47 del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) = **dematerializzazione**
- Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di **posta elettronica "ordinaria"** la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione oppure tramite posta elettronica certificata (**pec**)
- E' prevista la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14 - bis, comma 2, lettera a)

LA C.S DECISORIA: (SEGUE)

L'indizione della conferenza deve anche essere comunicata, ai sensi **dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990**:

- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell'art. 9 della l. n. 241 del 1990).

LA C.S. DECISORIA: PROCEDURA

La procedura semplificata **asincrona** prevede i seguenti passaggi fondamentali:

- Indizione **entro 5 gg** lavorativi dall'avvio della procedura d'ufficio o dalla domanda di parte, con comunicazione che contiene:
- l'elenco degli invitati, pubblici o privati gestori di SSPLL
- l'Indicazione dell'oggetto del decidere, dell'eventuale domanda di parte, della documentazione su cui esprimere la valutazione (anche accesso *cloud* o altro);
- il **termine perentorio** ($=/ < 15$ gg) entro cui i partecipanti possono chiedere – **per una sola volta** e con sospensione (max 30 gg.) del termine finale - **integrazione documentale** con le stesse forme e limiti dell'art. 2, comma VII, l. n. 241/'90;

[non possono essere richiesti all'interessato informazioni o documenti in possesso della stessa o di altra p.a. : vanno acquisiti d'ufficio]

LA C.S DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- la data di svolgimento dell'eventuale conferenza simultanea
- Il termine perentorio ($\neq < 45$ gg) entro cui le amministrazioni coinvolte debbono esprimersi (o **90 gg. nel caso di interessi sensibili**);
- Il predetto termine va calcolato, comunque, in modo da rispettare il termine finale e viene proporzionalmente ridotto ove il termine di conclusione del procedimento sia inferiore a 60 gg.
- La data in cui riunirsi fisicamente in «modalità sincrona» ove non sia rispettato il termine di conclusione del procedimento: vale come avviso del rimedio necessario (ma non pienamente risarcitorio) per lo sfondamento del termine temporale.

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ

- La **conferenza simultanea o sincrona** (con la riunione) si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (art.14 –bis commi 6 e 7) e cioè:
 - quando nella conferenza asincrona sono stati acquisiti atti di **dissenso non superabili** (che richiedono modifiche sostanziali)
 - in relazione alla particolare complessità della determinazione da **assumere**
 - su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato **interessato avanzata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla indizione**
 - in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale (art. 14, comma 4)

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Ove la P.A. procedente non abbia ricevuto i pareri nei termini (ma è ipotesi di scuola, perché il silenzio equivale assenso) o pareri negativi che non consentano una agevole definizione, convoca la conferenza dei servizi in modalità sincrona e contestuale nel termine indicato nella convocazione della c.s. sincrona.
- Se la domanda è ritenuta particolarmente complessa, la P.A. procedente convoca direttamente la C.S. decisoria in modalità sincrona e simultanea:
 - Entro 5 gg dall'avvio della procedura o arrivo della domanda, trasmette alle P.A. coinvolte o che ritiene di coinvolgere tutte le informazioni viste sopra;
 - Fissa la convocazione entro i 45 gg successivi, per decidere contestualmente e definitivamente sulla domanda.
- La P.A. procedente **DEVE** quindi procedere alla convocazione entro i 45 gg successivi alla richiesta pervenuta come sopra.

LA C.S. IN MATERIA DI VIA

- Quando il progetto è sottoposto a V.I.A. regionale la Conferenza dei servizi **decisoria** ove devono essere acquisiti gli assensi, comunque denominati, è quella disciplinata dall'art. 25 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e deve svolgersi in forma ordinaria **sincrona**.
- La **forma sincrona** è la **regola generale** per questi procedimenti
- Il giudizio di compatibilità ambientale espresso nella conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, non solo quelli ambientali necessari per l'opera o impianto (parere C.d.S. n. 890/2016)
- Deve essere indetta **non oltre 10 giorni** dall'esito della verifica documentale ex art. 23 comma 4 d.lgs. 152/06 e i suoi lavori devono concludersi entro il termine di conclusione del procedimento di VIA ex art. 26 d.lgs. (**150 giorni**)
- NB. Restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a VIA statale

LA C.S DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- Le P.A. coinvolte (su invito di quella precedente) **NON possono dichiararsi incompetenti** e affermare di non aver nulla da dire: non sta ai destinatari dell'invito sindacarne l'opportunità, perché è **la P.A. precedente che è l'unica responsabile della regolarità procedimentale** e l'unica in grado di valutare la necessità o la mera opportunità dell'intervento di altro soggetto.
- Le P.A. coinvolte debbono rendere il loro parere, allo stato degli atti, **motivando congruamente** le ragioni dell'assenso, ovvero del dissenso proponendo modifiche per trasformarlo in un assenso.
- L'unico **dissenso ammesso è quello c.d. «costruttivo»**: perché «no» e a quali condizioni (eventualmente) «si».

LA C.S DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- Quando si indica un ostacolo giuridico (vincolo) ad un parere positivo occorre specificare:
 - Se si tratta di vincolo normativo di rango primario (legge/decreto legge/decreto legislativo delegato);
 - Se si tratta di vincolo amministrativo generale (regolamento)
 - Se si tratta di vincolo discrezionale inteso al buon andamento della P.A. (prassi dell'ufficio)

LA C.S DECISORIA: PROCEDURA (SEGUE)

- Rendere il **parere fuori termine** oppure
- Rendere un **parere non univoco, non motivato** (perché «no» a quali condizioni «si») o su quali vincoli fondato (vincoli di legge, di regolamento, di ufficio)

=

assenso senza condizioni (implicito)

=

responsabilità per aver detto semplicemente «si»

- Si intendono infatti positivi, senza condizioni, i pareri irregolarmente pervenuti o non pervenuti nei termini con assunzione di responsabilità dei singoli funzionari preposti al relativo procedimento (art. 14 bis, comma IV, l. 241/’90)

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Ogni P.A. interviene per il tramite di un **unico rappresentante**:
 - A) preparato sull'argomento;
 - B) capace di esprimere il parere in modo argomentato;
 - C) autorizzato a proporre/accettare modifiche al progetto;
 - D) investito del **potere di esprimere parere definitivo** (non smentibile da altro organo dell'ente);
 - E) responsabile avanti la Corte dei conti.
- Il rappresentante dovrebbe recepire quanto deciso dalle amministrazioni rappresentate in una sorta di «preconferenza dei servizi» ma ogni p.a. è autonoma nel disciplinare la materia (es. Regione FVG – art. 22 sexies L.R. 7/2000 «conferenza di servizi interna»)

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- Se alla Conferenza dei servizi partecipano amministrazioni statali e non statali, le amministrazioni statali debbono (?) essere rappresentate da un unico soggetto, incaricato congiuntamente dai diversi ministeri/agenzie/enti coinvolti.
- Egli ha la nomina dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Se di amministrazioni statali a valenza infra provinciale, ha la nomina del Prefetto.
- **Può farsi assistere da esperti per singoli profili tecnico – scientifici**, ma è e resta egli solo il rappresentante unico delle P.A. statali.
- A lui si possono far arrivare le istruzioni di porre il veto ambientale.

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- **Anche le Regioni (le Provincie) e i Comuni** si organizzano per individuare **un solo rappresentante** di tutti gli uffici e/o aziende che facciano loro capo.
- Ai lavori della conferenza decisoria **«possono» partecipare i privati proponenti**: la partecipazione non è meramente decorativa, ma giustificata dalla circostanza che possono intervenire, facendo mettere a verbale:
 - La rinuncia ad un punto di ostacolo;
 - La modifica della domanda o del progetto;
 - La sottomissione ad una prescrizione condizionante l'assenso al progetto.

LA C.S. DECISORIA: MODALITÀ SINCRONA SIMULTANEA

- All'esito della riunione o del suo prosieguo per rinvio, la P.A. procedente assume la decisione sulla base dei **pareri «prevalenti»**: pesano le amministrazioni tutorie del vincolo ambientale, paesaggistico – culturale.
- **Sono considerati assenzienti**, sotto la propria responsabilità:
 - Gli **assenti**;
 - Gli **«immotivati»** (mancanza della struttura del «perché no a quali condizioni si»);
 - Gli **impreparati**;
 - Gli **elusivi** che argomentano fuori tema.